

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI GIUGNO •••

29 DOMENICA

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-1-2014

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 1, comma 156, della legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), è stata nuovamente riaperta a oggi la possibilità di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-1-2014, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili.

Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima dei terreni all'1-1-2014 e che deve essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% del valore di stima.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2014, 2015 e 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2014.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta varie volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari numeri 9/E, 31/E, 15/E, 55/E e 81/E rispettivamente del 30 gennaio, 31 gennaio, 1° febbraio, 20 giugno e 6 novembre dell'anno 2002, la circolare n. 27/E del 9-5-2003, la circolare n. 35/E del 4-8-2004, anche se non tutti i chiarimenti esposti sono condivisibili, la circolare n. 16/E del 22-4-2005, la circolare n. 10 del 13-3-2006, la risoluzione n. 144/E del 10-4-2008, la circolare n. 12/E del 12-3-2010, la risoluzione n. 111/E del 22-10-2010, la circolare n. 47/E del 24-10-2011, la circolare n. 1/E del 15-2-2013 e la circolare n. 12/E del 3-5-2013.

Si ricorda che coloro che hanno già operato precedenti rivalutazioni, anche con versamento non ancora completato, e che intendono avvalersi di questa nuova rivalutazione, possono non pagare le eventuali rate residue e recuperare quanto già versato detraendolo dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

Sull'argomento si veda, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2014 a pag. 29 e seguente.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-1-2014

Predisposizione perizia giurata e versamento imposta sostitutiva. Con l'articolo 1, comma 156, della legge n. 147 del 27-12-2013 (legge di stabilità 2014 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27-12-2013), è stato nuovamente riaperto a oggi il termine per usufruire della possibilità, per coloro che alla data dell'1-1-2014 detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di assumere, al posto del costo o valore di acquisto, il valore a tale data (1-1-2014) della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da soggetti abilitati, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni societarie. Si ricorda che entro oggi deve essere predisposta e giurata, da parte dei tecnici abilitati, la perizia di stima delle partecipazioni societarie; deve inoltre essere versata l'imposta sostitutiva pari al 4% per le partecipazioni che, alla data dell'1-1-2014, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-15-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con scadenza 30 giugno 2014, 2015 e 2016; sull'importo delle rate successive alla prima sono contestualmente dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2014.

L'Agenzia delle entrate è intervenuta più volte sull'argomento; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari indicate nella precedente scadenza e, da ultimo, l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 21/2014 a pag. 29 e seguente.

RIVALUTAZIONE VALORE TERRENI ALL'1-7-2011 E/O AL 1-1-2013

Versamento rata imposta sostitutiva.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti all'1-7-2011 e/o all'1-1-2013, al fine di ridurre il carico fiscale sulle plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione degli stessi beni immobili, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o

seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8056 e l'anno di riferimento 2011 e/o 2013.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima rideterminato.

Si fa presente che coloro che intendono avvalersi entro oggi della riapertura dei termini e fare una nuova rivalutazione con riferimento al valore all'1-1-2014, possono non pagare la rata in scadenza e recuperare la prima e seconda rata versate entro il 30 giugno 2012 e 2013 (rivalutazioni al 1-7-2011), ovvero la prima rata versata entro il 30-6-2013 (rivalutazione al 1-1-2013) detraendole dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ NON QUOTATE ALL'1-7-2011 E/O ALL'1-1-2013

Versamento rata imposta sostitutiva.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni societarie detenute all'1-7-2011 e/o all'1-1-2013, allo scopo di ridurre il carico fiscale sulle eventuali plusvalenze maturate successivamente a seguito di cessione delle partecipazioni stesse, rateizzando l'importo dovuto fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, devono entro oggi versare, rispettivamente, l'eventuale terza e/o seconda rata in scadenza maggiorata del 6% e/o del 3%.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento F24 indicando il codice tributo 8055 e l'anno di riferimento 2011 e/o 2013.

Si ricorda che l'imposta sostitutiva complessivamente dovuta è pari al 4% del valore di stima per le partecipazioni che, alla data di riferimento della rivalutazione, risultavano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), del dpr n. 917 del 22-12-1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) e pari al 2% del valore di stima per le partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del medesimo art. 67, comma 1.

Anche per questa scadenza vale quanto indicato nella scadenza che precede in caso di nuova rivalutazione con riferimento all'1-1-2014.

SCHEDE CARBURANTE MENSILE O TRIMESTRALE

Annotazione chilometri. Le imprese soggette alla liquidazione Iva mensile o trimestrale che utilizzano mezzi di trasporto per lo svolgimento della loro attività devono annotare nella scheda carburante, entro la fine del mese o del trimestre, il numero complessivo dei chilometri percorsi nel periodo considerato. L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime specia-

le agricole, in quanto la determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze. Non sono obbligati alla tenuta della scheda carburante i soggetti passivi Iva che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, come previsto dall'art. 7, comma 2 lettera p), del decreto legge n. 70 del 13-5-2011 (cosiddetto «decreto Sviluppo»), in vigore dal 15-5-2011, convertito con modificazione nella legge n. 106 del 12-7-2011 pubblicata lo stesso giorno nella Gazzetta Ufficiale n. 160.

Si vedano al riguardo le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 42/E e n. 1/E, rispettivamente, del 9-11-2012 e del 15-1-2013.

30 LUNEDÌ

IMU

Tardivo versamento imposta dovuta per il 2013. I contribuenti che non hanno versato, in tutto o in parte, l'Imu (imposta municipale propria) dovuta per gli immobili posseduti nel 2013, possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati al 2,5% per i giorni di ritardo fino al 31 dicembre 2013 e all'1% per i restanti giorni che cadono nel 2014. Considerate le novità, le complessità e i

numerosi casi di esclusione della nuova imposta, si rimanda, oltre che al proprio consulente di fiducia, ai chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, tra i tanti, con le circolari n. 1/DF e n. 2/DF, rispettivamente, del 29 aprile e 23 maggio 2013, consultabili sul sito più sopra indicato, e ai numerosi articoli finora pubblicati.

INPS

Contributi volontari. È in scadenza il termine per versare la rata dei contributi previdenziali volontari che si riferisce al 1° trimestre 2014, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini di pagamento per alcune categorie di soggetti colpiti da particolari avversità.

Per altre informazioni e per gli importi dovuti, diversi a seconda che si tratti di lavoratori dipendenti o di lavoratori autonomi (compresi i parasubordinati), si veda la circolare Inps n. 51 del 16-4-2014 consultabile sul sito www.inps.it

Invio telematico modello UniEMens. I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (mod. DM10) sia la denuncia retributiva (mod. EMens) relative al mese di maggio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente, del 25 e 27 novembre 2009 consultabili sul sito www.inps.it

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il nuovo sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367,

n. 20474 e n. 24153, rispettivamente, del 27 settembre, 28 ottobre e 20 dicembre 2011. Inoltre si veda anche il più recente messaggio Inps n. 5281 del 28-3-2013.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva. I contribuenti non interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, e non titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2013 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2014 in base al modello Unico 2014, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2014, devono versare la seconda e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti in misura pari allo 0,16%.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 1.

Per quanto riguarda gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, per i quali i normali termini di versamento sono stati differiti al 7-7-2014 e al 20-8-2014 con la maggiorazione dello 0,40%, gli interessi da calcolare sull'eventuale rateazione sono diversi e sono quelli pubblicati nella tabella 2; poiché tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 13-6-2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16-6-2014); è quindi opportuno attendere la versione ministeriale.

TABELLA 1 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2014 per i contribuenti non interessati dalla proroga

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 16 giugno		Versamento della 1ª rata dal 17 giugno al 16 luglio (*)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	16-6	0,00	16-7	0,00
2ª	30-6	0,16	31-7	0,16
3ª	31-7	0,49	1-9	0,49
4ª	1-9	0,82	30-9	0,82
5ª	30-9	1,15	31-10	1,15
6ª	31-10	1,48	1-12	1,48
7ª	1-12	1,81		

Soggetti titolari di partita Iva

1ª	16-6	0,00	16-7	0,00
2ª	16-7	0,33	20-8	0,33
3ª	20-8	0,66	16-9	0,66
4ª	16-9	0,99	16-10	0,99
5ª	16-10	1,32	17-11	1,32
6ª	17-11	1,65		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

TABELLA 2 - Scadenze dei pagamenti rateati previsti per Unico 2013 per i contribuenti interessati dalla proroga

Rata	Versamento della 1ª rata entro il 7 luglio		Versamento della 1ª rata dall'8 luglio al 20 agosto (*)	
	scadenza	interessi (%)	scadenza	interessi (%)

Soggetti non titolari di partita Iva

1ª	7-7	0,00	20-8	0,00
2ª	31-7	0,26	1-9	0,11
3ª	1-9	0,59	30-9	0,44
4ª	30-9	0,92	31-10	0,77
5ª	31-10	1,25	1-12	1,10
6ª	1-12	1,58		

Soggetti titolari di partita Iva

1ª	7-7	0,00	20-8	0,00
2ª	16-7	0,10	16-9	0,29
3ª	20-8	0,43	16-10	0,62
4ª	16-9	0,76	17-11	0,95
5ª	16-10	1,09		
6ª	17-11	1,42		

(*) L'importo da rateare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli Unico 2014 consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2014 a pag. 28 e seguente nel quale viene spiegato come consultare online lo speciale inserito UNICO 2014.

PUBBLICITÀ

Pagamento 3ª rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale annuale. Scade il termine per effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata trimestrale anticipata dell'imposta comunale sulla pubblicità; il pagamento rateale è possibile solo se l'importo annuale dovuto è superiore a 1.549,37 euro.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e correzione irregolarità. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso i contribuenti persone fisiche, che presentano entro oggi tramite gli uffici postali il modello Unico 2014 cartaceo, anche nella versione «Mini», che non hanno versato, in tutto o in parte, il saldo delle imposte per l'anno 2012 e/o l'acconto delle imposte per l'anno 2013 dovuti in base al modello Unico 2013 ovvero hanno presentato il modello Unico 2013 con dati infedeli.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3,75% (un ottavo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora, rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario, calcolati al 2,5% per i giorni di ritardo fino al 31-12-2013 e all'1% per i restanti giorni che cadono nel 2014; tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di appositi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.it

Ad ogni modo, i contribuenti che, per obbligo o per scelta, presentano il modello Unico 2014 in via telematica entro il 30-9-2014 possono, sempre entro la stessa data, presentare online senza sanzioni la dichiarazione integrativa a favore relativa all'anno d'imposta 2012.

Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro un anno. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-5-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 maggio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta,

dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-5-2014;

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2013 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-6-2013;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-6-2013 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-6-2013.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto.

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E del 1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

REVISIONE MEZZI DI TRASPORTO

Oggi scade:

- la prima revisione degli autoveicoli immatricolati nel 2010 che hanno la carta di circolazione con data di rilascio compresa tra il 1° e il 30 giugno 2010;
- la revisione degli autoveicoli che hanno sostenuto l'ultimo controllo tra il 1° e il 30 giugno 2012;
- la prima revisione dei ciclomotori con carta di circolazione rilasciata tra il 1° e il 30 giugno 2010 e non ancora revisionati;
- la prima revisione dei motocicli in genere immatricolati tra il 1° e il 30 giugno 2010 e non ancora revisionati;
- la revisione dei ciclomotori e dei motocicli in genere revisionati entro il 30 giugno 2012.

Per una panoramica più dettagliata delle scadenze si veda il riquadro pubblicato a pagina 78 de *L'Informatore Agrario* n. 3/2014.

MESE DI LUGLIO ●●●

3 GIOVEDÌ

INAIL

Richiesta riduzione contributi 2014. Le aziende agricole attive da almeno un biennio, in regola con tutti gli obblighi sulla sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 9-4-2008 e dalle specifiche normative settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi, possono entro oggi presentare domanda all'Inail, esclusivamente in via telematica, per richiedere la riduzione fino a un massimo del 20% dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti.

Lo slittamento a oggi del termine, rispetto a quello ordinario del 30 giugno, è do-

vuto alla circostanza che l'1 e 2 giugno erano giorni festivi.

Data la particolarità della scadenza si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia; si vedano anche le istruzioni Inail del 28-5-2014 consultabili sul sito www.inail.it

TASSE AUTOMOBILISTICHE E ADDIZIONALE ERARIALE

Tardivo versamento entro 30 giorni.

I proprietari di autoveicoli il cui bollo è scaduto ad aprile 2014, che non hanno pagato il rinnovo entro il 3 giugno scorso (essendo il 31 maggio sabato e l'1 e 2 giugno festivi), possono regolarizzare la situazione versando entro oggi la tassa dovuta e la sanzione del 3% pari a un decimo della normale sanzione del 30%; sono inoltre dovuti, sempre entro oggi, gli interessi di mora dell'1% annuo rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Conoscendo la targa del veicolo è possibile calcolare l'importo dovuto collegandosi ai siti www.agenziaentrate.gov.it e www.aci.it

Si ricorda che il ravvedimento interessa anche, per alcuni autoveicoli di grossa cilindrata, l'addizionale erariale introdotta con l'art. 23, comma 21, del dl 6-7-2011 n. 98 convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15-7-2011, così come modificato con l'art. 16, comma 1, del dl 6-12-2011 n. 201 convertito con modificazioni nella legge n. 214 del 22-12-2011.

Per le modalità e i termini di versamento si rimanda al dm 7-10-2011 del Ministero dell'economia e delle finanze e alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 49/E dell'8-11-2011, per il codice tributo da indicare sul mod. F24 alla risoluzione ministeriale n. 101/E del 20-10-2011; i suddetti documenti sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it dove è possibile utilizzare l'applicazione che consente di stampare il mod. F24 già compilato con i dati inseriti dall'utente.

A cura di
Paolo Martinelli



Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.